

## **REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA**

Un soggetto affetto da demenza, perde progressivamente le capacità necessarie allo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane e di conseguenza anche le abilità necessarie alla guida di veicoli. Ad uno stadio avanzato di malattia il paziente potrà quindi trovarsi nella condizione di essere "incapace di intendere e di volere". Nel caso in cui, in presenza di tali condizioni, provochi dei danni a terzi a risponderne sarà colui che è tenuto, per vincolo giuridico o per libera scelta, a sorvegliarlo (p.es. il caregiver), a meno che egli non sia in grado di dimostrare di non aver potuto impedire, in alcun modo e con tutte le dovute precauzioni, il fatto.

La domanda di revoca della patente di guida va presentata all'Ufficio sospensioni e revoche patenti presso la sede della Motorizzazione civile del luogo di residenza del malato.

A seguito della richiesta verrà disposta una visita medica per accertare che effettivamente le condizioni del malato non siano idonee alla conduzione di un'auto.

Al momento della presentazione della domanda, se si desidera accelerare l'iter amministrativo, è opportuno segnalare l'urgenza di provvedere alla revoca a tutela sia del malato sia della collettività.

### **COME RICHIEDERE LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA**

Per evitare rischi di danni a se stesso o a terzi conseguenti alla guida di un'auto da parte di una persona affetta da demenza, può essere opportuno chiedere la revoca della patente di guida.

Ai sensi dell'art.130 del Nuovo Codice della strada, la Motorizzazione Civile può revocare la patente previo accertamento medico, qualora il titolare non sia più in possesso con carattere permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Non è prevista la possibilità di sospensione preventiva, anche in casi di eccezionale urgenza e gravità.

Un parente (entro il quarto grado), un affine (entro il secondo grado), il tutore o il curatore, il Pubblico Ministero o un procuratore speciale possono presentare un'istanza documentata indirizzata alla Motorizzazione Civile e depositata presso l'apposito Ufficio.

Ricevuto l'istanza, l'Ufficio della Motorizzazione comunica all'interessato la necessità di sottoporsi a visita medica di revisione presso la Commissione medica locale per le patenti di guida e può invitare l'interessato ad astenersi dalla guida in attesa di accertamento sanitario.

Tale invito, però, non è un divieto e non comporta alcuna sanzione a carico dell'interessato.

L'interessato si attiva per ottenere la visita presso la Commissione medica locale per le patenti di guida dell'ASL competente per territorio.

A seguito dell'accertamento sanitario, la Motorizzazione Civile respinge o accoglie la richiesta di revoca della patente.

La patente di guida può inoltre essere revocata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora in sede di conferme di validità del documento (ogni 10 anni sino al cinquantesimo anno d'età, ogni 5 anni tra il cinquantesimo ed il settantesimo, ogni 3 anni dopo il settantesimo anno) l'autorità sanitaria rilevi la mancanza delle condizioni psico-fisiche prescritte.